

COPIA

ORDINANZA SINDACO

N. 89 DEL 26-10-2016

**Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI
OGNI ORDINE GRADO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL
26/10/2016.**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la Legge n. 225 del 14 febbraio 1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" individua, tra l'altro, le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia di protezione civile e, in particolare, all'art. 15 stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che quindi al verificarsi di situazioni di emergenza nell'ambito del territorio comunale assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;
- il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 108 conferma quanto sopra e attribuisce altresì al Sindaco l'attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia di protezione civile, comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di predisposizione del piano comunale di emergenza;

VISTE la Legge della Regione Marche n. 32 dell'11 dicembre 2001 e le relative delibere regionali in materia;

CONSIDERATE le forti scosse di terremoto che in data odierna hanno interessato l'intero territorio comunale;

CONSIDERATO che lo sciame sismico è ancora in atto;

SENTITO il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in merito alla necessità di effettuare indagini e verifiche sugli edifici pubblici nonché di evitare assembramenti di persone nei luoghi pubblici o deputati all'erogazione di servizi pubblici;

RITENUTO in conseguenza necessario, in via precauzionale, disporre, per il possibile ripetersi di nuove scosse e al fine di effettuare le ulteriori verifiche tecniche, la chiusura delle seguenti strutture:

- **Scuole Pubbliche e Private di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale;**
- **ogni altra struttura che a seguito di sopralluoghi o segnalazioni verificate, che potranno eseguirsi nel corso della nottata o della giornata di domani, possano far ritenere non garantita l'incolumità dei cittadini;**

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che individua il Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale di Governo, quale organo atto all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

DATO ATTO che il carattere di urgenza della presente ordinanza impedisce la preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi del richiamato art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto Comunale;
- la normativa sopra richiamata;
-

ORDINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, la chiusura a titolo precauzionale, per il possibile ripetersi di nuove scosse, e al fine di effettuare le verifiche tecniche, la chiusura delle seguenti strutture, fino a tutta la giornata di domani 27 ottobre 2016:

- **Scuole Pubbliche e Private di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale;**

- ogni altra struttura che a seguito di sopralluoghi o segnalazioni verificate, che potranno eseguirsi nel corso della nottata o della giornata di domani, possano far ritenere non garantita l'incolumità dei cittadini;

DISPONE

La comunicazione della presente Ordinanza, ciascuno per i conseguenti adempimenti:

- alla Prefettura di Macerata;
- al Comando Carabinieri di Montelupone;
- alla Polizia Locale di Montelupone;
- al Dirigente Scolastico e ai Responsabili della Scuole Materna "Ancelle Sacro Cuore Agonizzante di Gesù";
- alla Società Contram Mobilità;
- alla Ditta Cir Food;

La pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;

INFORMA

- che Autorità competente è: Comune di Montelupone, con sede in Montelupone, Piazza del Comune 1, tel. 0733/2249301 E-mail: protocollo@comune.montelupone.mc.it;
- che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il dott. Antonio Spaccesi ;
- che ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
 - ricorso al Prefetto, entro 30 gg., ovvero
 - ricorso al T.A.R. della Regione Marche, entro 60 gg., ovvero
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.tutti decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune o dalla data di piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
F.to Dott. Rolando Pecora